

**ALLEGATO: REGOLAMENTO DISCIPLINARE (PARTE  
INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)**

**INDICE**

- Art.1. Criteri generali
- Art. 2. Doveri degli studenti
- Art. 3. Sanzioni e procedure disciplinari
- Art. 4. Organi con potere sanzionatorio e impugnazioni
- Art. 5. Organo di garanzia
- Art. 6. Disposizioni finali

**Art. 1. Criteri generali (Statuto delle studentesse e degli studenti:  
D.P.R. 249/98, riformato dal D.P.R.235/2007)**

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. La sanzione disciplinare ha soprattutto natura educativa, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2). In conseguenza della sua finalità educativa, formativa e non solo punitiva, la sanzione non deve influire in alcun modo sul profitto (art 4, comma 3).
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, graduali, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (art.4, comma 5). Esse tengono conto della situazione personale dello studente e dell'età, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
5. Le misure sanzionatorie si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione" della frequenza), ma altresì come possibili misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
6. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente durante l'attività didattica a scuola, ma anche in luoghi diversi come durante i viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, *stages*, assemblee, conferenze.
7. Poiché i provvedimenti disciplinari, insieme ad una politica di prevenzione dovranno tendere a recuperare la persona nella sua corretta dimensione scolastica e civile, la scuola stabilirà contatti con l'Autorità Giudiziaria minorile o con esperti sulle competenze della magistratura minorile e sui temi relativi alla legalità in genere. Collaborerà inoltre con enti e istituzioni, in presenza di eventuali fenomeni di disagio legati a comportamenti pericolosi.

## Art. 2. Doveri degli studenti (art.3, D.P.R.249/98)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento d'Istituto e ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici secondo le prescritte norme di sicurezza.
5. Gli studenti sono tenuti a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Lo studente, eventualmente in concorso con altri, è tenuto a risarcire qualsiasi genere di danno arrecato anche involontariamente.
8. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

### Art. 3. Sanzioni e procedure disciplinari

1) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4, comma 1, D.P.R.249/98)

Vengono irrogate per violazione ai doveri fondamentali dell'art 3 del D.P.R. 249 precedentemente richiamati.

- a) richiamo verbale del docente o del Dirigente
- b) richiamo scritto del docente, del Consiglio di classe o del Dirigente
- c) convocazione per colloquio dello studente in presenza della famiglia - se minorenni - da parte del Dirigente Scolastico, dei suoi Collaboratori delegati o del coordinatore del Consiglio di classe.

L'insegnante o il Consiglio di classe o il Dirigente hanno facoltà di valutare l'opportunità di avvalersi della forma d'intervento ritenuta più idonea al raggiungimento della finalità prefissata, in armonia con i principi generali enunciati, per comportamenti censurabili come: condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza, puntualità e decoro, rientro ritardato dall'intervallo, risposte non consone al rispetto dovuto a docenti, personale e altri studenti, copiatura o ricorso a suggerimenti scritti durante lo svolgimento di attività di valutazione, uso improprio del cellulare durante le lezioni, violazioni non gravi delle norme di sicurezza, assenze ingiustificate compiute anche in concorso con altri studenti.

2) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4, comma 8, D.P.R. 235/2007):

Tali sanzioni - adottate dal Consiglio di Classe secondo i principi precedentemente esposti corrispondenti ad attività educative di "messa alla prova" e di riparazione - sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

a) L'allontanamento dalla scuola fino a 6 giorni (con possibile obbligo di frequenza per attività di riparazione) sarà messo in atto per: gravi scorrettezze o gravi ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, scorrettezze ripetute o uso del cellulare durante attività di valutazione, comportamenti volti a deturpare, sporcare e danneggiare in qualunque modo l'ambiente scolastico nel suo complesso (anche durante viaggio di istruzione o visite/uscite guidate), danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri, molestie continuate, violazione reiterata del divieto di fumare, assenze e ritardi frequenti ingiustificati, nonostante precedenti censure. Gli studenti responsabili di danneggiamento o rottura degli arredi o di strumentazioni scolastiche nei laboratori sono tenuti anche a rispondere in solido dei costi.

Nel caso in cui il responsabile non sia identificato, ma il danneggiamento, la rottura, sia riconducibile ad una o più classi, tutta la classe o le classi dovranno risponderne economicamente in solido, conformemente ad un principio di corresponsabilità civica del corretto utilizzo dei beni della comunità scolastica, in attesa della identificazione del diretto

responsabile. In questo caso non si tratta di una sanzione disciplinare, ma di una condivisione di risarcimento, dal momento che gli studenti “condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (D.P.R.249/98, art.3, comma 6)

b) La gravità e la recidiva dei comportamenti determinerà un allontanamento fino a 15 giorni (con possibile obbligo di frequenza per attività di riparazione) in situazioni come: violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, abuso di sostanze alcoliche durante viaggi di istruzione o visite/uscite guidate, uso del cellulare o videocamere nell’ambito degli spazi del liceo con divulgazione di suoni, immagini o filmati lesivo della dignità e integrità morale altrui (anche durante viaggi di istruzione o visite/uscite guidate), gravi violazioni delle norme di sicurezza, falsificazione di firme sul Registro Elettronico o su atti della scuola; furti di strumentazioni di valore della scuola o di altri. Nel caso di furti di oggetti o di denaro, se il responsabile viene identificato, sarà passibile di denuncia oltre che tenuto alla restituzione di quanto sottratto o comunque, nell’impossibilità, al risarcimento del danno. Anche chi è sorpreso a sottrarre arredi o strumentazioni, ad alterare, occultare o distruggere atti pubblici si espone a denuncia all’autorità giudiziaria, trattandosi di reati perseguibili d’ufficio. Infatti ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, in base all’ordinamento penale, il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria in applicazione dell’art 361 c.p.

Nell’ambito dei procedimenti sanzionatori saranno previste attività di natura riparatoria come attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica (es: pulizia dei locali che sono stati sporcati nella scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica, inserimento in attività specifiche di volontariato concordate con enti del territorio, ecc).

3) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 9, D.P.R. 235/2007); le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, su parere del Consiglio di classe, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

a) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, spaccio di stupefacenti etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento, introduzione nell’ambiente scolastico di sostanze stupefacenti, dopanti o superalcoliche, ecc);

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie di reato prevista dalla normativa penale.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un

percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'organo competente a irrogare la sanzione deve offrire allo studente la possibilità di sostituire o accompagnare le sanzioni con altri provvedimenti comportanti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con lo studente e, se minorenne, con la famiglia. Tali attività dovranno essere proporzionate all'età.

4) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis, D.P.R. 235/2007)

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista se si presentano entrambe le seguenti condizioni:

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

5) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 - Comma 9 bis e 9 ter D.P.R.235/2007).

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 4 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate,

il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola ovviamente potranno essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la diretta responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter, D.P.R.235 /2007). Nella decisione di queste sanzioni dovrà esserci una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Di norma le sanzioni disciplinari più gravi, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il

principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte (D. Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. 305/2006). Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra scuola, ci si atterrà a doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente per il quale è iniziato il procedimento disciplinare. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Si dovrà inoltre specificare in maniera chiara la motivazione che ha reso necessaria la decisione sanzionatoria (art. 3 L. 241/1990). Più è grave la sanzione e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

**Art. 4. Organi con potere sanzionatorio e impugnazioni**  
**(art. 4, comma 6, DPR 235/2007)**

1. Le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla classe sono irrogate da un docente della classe o dal Consiglio di classe o dal Dirigente

2. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto e non è consentita l'astensione.

3. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto, a partire dalla proposta votata dal Consiglio di classe.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe, si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D. Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori rappresentanti, fatto salvo il dovere di astenersi dalla partecipazione qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi.

4. Conformemente alle procedure di natura amministrativa (legge 241/90), lo studente dovrà essere avvisato della procedura disciplinare che lo riguarda con convocazione scritta, nella quale sarà indicato l'addebito, la data di convocazione, la possibilità di portare testimoni. Gli organi competenti infatti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori se minorenni (o da altro congiunto se delegato dai genitori), o da insegnanti indicati dallo stesso.

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

a) Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

b) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola che decide nel termine di dieci giorni.

c) L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

d) La sanzione disciplinare diventerà subito esecutiva nonostante l'impugnazione trattandosi di procedimento di natura amministrativa (Legge n. 241/90).



7. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della Scuola Secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati.

## **Art. 5. Organo di garanzia (D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/2007)**

1. L'Organo di garanzia dell'Istituto viene nominato dal Consiglio di Istituto: è composto da due genitori, due docenti, due studenti (più un supplente per ciascuna componente), è presieduto dal Dirigente scolastico o da una personalità considerata unanimemente di elevate qualità morali e civili, esterno alla comunità scolastica, designato dal Dirigente, sentiti anche i componenti dell'Organo stesso. Se personalità esterna alla scuola non avrà diritto di voto, ma rappresenterà soltanto una figura di garanzia.

I genitori, gli studenti e i docenti dell'Organo di Garanzia, se eletti tra i membri del Consiglio di Istituto, non dovranno aver partecipato all'irrogazione della sanzione, nei casi previsti in cui il compito spetta al Consiglio di Istituto stesso.

Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

2. L'Organo di garanzia, che dura in carica due anni, delibera un proprio regolamento. Le sedute verranno verbalizzate.

3 Il termine per le decisioni sulle impugnazioni esaminate è di 10 giorni.

4. Le riunioni del Consiglio di garanzia sono pubbliche, nel senso che ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di istituto.

## **Art. 6: Disposizioni finali**

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento di Istituto. Eventuali modificazioni sono deliberate da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio docenti.
2. I contenuti del presente regolamento disciplinare, unitamente a quelli del regolamento generale e del patto di corresponsabilità educativa, verranno pubblicati sul sito internet della scuola. Lo studente, insieme ai genitori se minorenne, si impegna a rispettare il presente regolamento disciplinare e il patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto al momento dell'iscrizione.